



ACCORDO INTEGRATIVO, AI SENSI DELL'ART 4 DELLA L. N. 300/1970, COME SOSTITUITO
DALL'ART. 23
DEL D.LGS. N. 151/2015,
IN MATERIA DI

**"SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO EDIFICI E SPAZI DEL POLITECNICO DI
MILANO"**

Premessa:

1. VISTO che il Politecnico di Milano, presso le proprie strutture; e nelle aree di propria pertinenza, intende installare apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, essendo le rilevazioni effettuate anche durante l'orario di lavoro;
2. VISTO che in particolare, gli impianti di videosorveglianza, pur non riprendendo in maniera unidirezionale i lavoratori, possono essere collocati in prossimità delle zone, interne o esterne all'Ateneo, potenzialmente interessate a tali eventi, nelle quali i lavoratori svolgono anche in modo occasionale e saltuario le proprie mansioni o alle quali hanno accesso anche sporadicamente.
3. VISTO che il Politecnico intende avvalersi di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per obbligo di legge e, in particolare, delle seguenti finalità:
 - a. garantire la sicurezza e l'incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo che accedono alle strutture, aree di pertinenza e sedi di pertinenza dell'Ateneo;
 - b. tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione del Politecnico di Milano da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
 - c. cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti;
 - d. beneficiare dell'azione deterrente, insita nei sistemi di sorveglianza.
4. VISTO che al fine di perseguire le predette finalità, il Politecnico di Milano potrebbe avere l'esigenza di implementare i sistemi di videosorveglianza già installati e/o di installare nuovi sistemi presso le strutture o nelle aree di propria pertinenza che ne sono attualmente sprovviste a tutela delle persone e del patrimonio.
5. VISTO l'articolo 4 della L. n. 300/1970, come sostituito dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015, stabilisce che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio



aziendale...omissis...i predetti impianti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali...”,

Il giorno 04/12/2024 la Delegazione di parte Datoriale e la Delegazione di Parte Sindacale,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Principi generali ed ubicazione degli impianti di videosorveglianza)

1. La premessa sopra riportata costituisce parte integrante del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015.
2. L'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture e nelle aree di pertinenza del Politecnico di Milano è volta in via esclusiva al perseguimento delle finalità di cui alle premesse e non ha alcuna finalità di controllo: quindi non può essere utilizzata per effettuare controlli sul comportamento di quanti, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle aree controllate dalle telecamere;
3. L'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai regolamenti sopra richiamati, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
4. La parte pubblica impegna il Politecnico di Milano a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza;
5. L'attività di videosorveglianza è svolta in conformità al principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti ed esclude che dalla stessa attività possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nel presente accordo: la raccolta dei dati è effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza ed il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
6. Le apparecchiature di videosorveglianza consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le zone più esposte ai rischi evidenziati nelle premesse e dalle quali potrebbe derivare, in via del tutto accidentale ed occasionale, la ripresa dei lavoratori; risultano pertanto esclusi dalle zone sottoposte a videosorveglianza i luoghi riservati esclusivamente

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signatures at the bottom center]

[Handwritten signatures at the bottom right]



ai lavoratori e le loro postazioni di lavoro;

7. La determinazione relativa alla dislocazione delle predette apparecchiature è effettuata nell'osservanza dei seguenti principi:

- a. principio di legalità: l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto della normativa vigente;
- b. principio di necessità: i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- c. principio di proporzionalità: le scelte circa le modalità di ripresa e di dislocazione delle videocamere sono definite in modo da comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, come sopra sinteticamente descritte.

8. I citati impianti vengono installati in aree sensibili ai fini della sicurezza e della salvaguardia del patrimonio universitario, come zone perimetrali degli edifici, accessi principali agli stessi, varchi scale ed accesso agli ascensori, spazi connettivi aperti agli studenti, parcheggi, piazzole ecologiche, aree aperte e giardini di pertinenza del Politecnico di Milano.

9. Per quanto riguarda la disciplina riguardante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi del Politecnico di Milano e il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., della Legge n. 300/1970, delle Linee guida n. 3/2019 nonché degli inerenti provvedimenti ed atti interpretativi e di indirizzo, si rimanda a specifici Disciplinari, adottati dalle strutture competenti, che disporranno le modalità di attivazione e gestione degli impianti nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui sopra.

Art. 2

(Disciplinare per la videosorveglianza)

1. Le strutture che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza devono adottare uno specifico Disciplinare che deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a. Le finalità, tra quelle indicate in premessa, che si intende soddisfare con il trattamento di immagini raccolte con il sistema di videosorveglianza;
- b. L'identificazione della base giuridica per la quale la struttura intende dotarsi di apparati



- di videosorveglianza;
- c. Durata di conservazione: Le immagini raccolte possono essere conservate per un massimo di 72 ore, estendibili in caso di indagini giudiziarie o di chiusura dell'Ateneo. Eventuali estrazioni per indagini o querela possono essere conservate fino a 15 giorni.
 - d. Accesso e autorizzazioni: l'accesso ai video è strettamente limitato a personale autorizzato e specificamente formato. La consultazione delle immagini in tempo reale è possibile solo dalle postazioni dedicate nelle portinerie e nelle control room.
 - e. L'accesso alle immagini registrate è consentito solo a seguito di richiesta da parte delle autorità giudiziarie.
 - f. Adozione di procedure di sicurezza. Le immagini sono protette da misure di sicurezza, tra cui per es. crittografia, e ogni accesso al sistema è tracciato.
 - g. Consultazione e gestione delle copie. La copia delle immagini è soggetta a regole precise e può essere fatta solo su richiesta specifica e autorizzata, con tracciabilità completa delle operazioni.
 - h. Requisiti tecnici del sistema di videosorveglianza;
 - i. Misure adottate per la minimizzazione della raccolta di dati personali, come per es. (Posizionamento mirato delle telecamere nelle aree strettamente necessarie, limitazione angolo di ripresa, riduzione qualità immagini, verificare le funzioni strettamente necessarie (es. audio funzionalità avanzate non pertinenti, attivazione tramite motion detection, utilizzare zone di mascheramento (privacy masking) per escludere porzioni dell'inquadratura che non richiedono monitoraggio, cancellazione automatica delle immagini);
 - j. Planimetrie delle videocamere.

ART. 3

(Informativa Trattamento Dati personali)

1. Il Politecnico predispone e mantiene aggiornate apposite informative che avvertono della sussistenza e delle finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve 3 (pittogramma) ed estesa (siti istituzionali) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 4

(Spesa)

1. L'applicazione del presente accordo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Università.



POLITECNICO MILANO 1863

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 04.12.2024

La Delegazione di Parte Pubblica:

Ing. Graziano Dragoni
(Direttore Generale – Delegato del Rettore)

Dott. Raffaele Sorrentino
(Direttore Generale Vicario – Delegato del Direttore Generale)

La Delegazione di Parte Sindacale:

FLC-CGIL MILANO
CISL FSUR

SNALS CONFISAL

FED. GILDA UNAMS.....

ANIEF

RSU:

- Dott. Alessio Brillante

- Sig.a Ivana Clemenza

- Dott. Luca De-Ponti

- Dott. Roberto De Roberto

- Sig. Carmelo Di Rosa

- Dott. Francesco Esposito

- Sig.ra Rosa Maria Fronteddu

- Dott. Roberto Minerva.....

- Dott.ssa Patrizia Paganelli



POLITECNICO MILANO 1863

- Dott. Luciano Rinaldi 
- Sig. Giampietro Santinelli Maffi *Santini Maffi*
- Dott. Roberto Terza 
- Dott.ssa Anna Maria Tosatto
- Dott. Alessandro Uccello 
- Sig. Damiano Zanzarelli



RF

RF.

